

Legittima la censura di slogan ingannevoli per la professione legale

La Corte di Cassazione, con sentenza n°23287/2010 del 26.10.2010, ha ritenuto non viziata da irragionevolezza la decisione del Consiglio Nazionale Forense di sanzionare con la censura l'illecito disciplinare compiuto da alcuni avvocati di Milano e consistito nell'utilizzo di slogan ingannevoli come "ALT assistenza legale per tutti" o "prima consulenza gratuita". Secondo la Corte, sebbene il divieto di pubblicizzare attività libero professionali risulti abrogato a seguito della L. n°248 del 2006, è comunque necessario che la pubblicità persegua scopi informativi e non meramente suggestivi od emozionali, come nel caso specifico aveva ritenuto il Consiglio.

Lo stesso Regolamento deontologico forense impone, agli artt. 17 e 19, che le modalità e il contenuto dell'attività di informazione, da parte dell'avvocato, sulla propria attività legale, siano comunque tali da non ledere il decoro e la dignità della professione.